

Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 – Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'Ordinamento dello stato civile. (*Circolare n. 15900.2.8. in data 3 gennaio 1956 del Min. dell'Interno*).

La Gazzetta Ufficiale del 19 novembre u.s. n. 267 ha pubblicato la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, concernente disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'Ordinamento dello stato civile.

Con l'art. 1 di tale legge viene disposto che l'indicazione della paternità e della maternità dovrà essere omessa negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico, oltreché in tutti i documenti di riconoscimento.

Ovviamente, tra tali atti debbono ritenersi compresi anche i certificati di residenza nonché tutti gli altri atti certificati che vengono rilasciati in base ai registri anagrafici.

L'art. 2, poi, prescrive che l'indicazione medesima dovrà essere omessa anche in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della legge stessa, e nei quali la persona indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

L'art. 3, infine, stabilisce che nei casi di cui gli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di volere, con ogni urgenza, richiamare sulle disposizioni in parola l'attenzione degli amministratori dei Comuni e delle Provincie nonché degli altri Enti Locali, prospettando loro l'importanza di dette norme per i riflessi etico-sociali particolarmente delicati che investono la tutela della personalità di tali cittadini.

Le cennate disposizioni dovranno pertanto essere scrupolosamente e tempestivamente osservate, tenendo presente la diversa decorrenza stabilita dall'art. 5 della legge per l'entrata in vigore delle norme in questione.